

Obblighi e adempimenti per l'intermediario nei rapporti con gli eredi

Deve bloccare l'operatività su beni e diritti riferibili al defunto finché non gli viene consegnata la dichiarazione di successione

/ Stefania BARSALINI

La richiesta pervenuta agli intermediari finanziari di procedere alla liquidazione dei titoli finanziari presenti in portafoglio alla data del decesso e la sostituzione degli stessi con liquidità può essere oggetto di **contestazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto rientrerebbe fra gli atti opponibili in assenza della dichiarazione di successione.

A tal proposito, l'[art. 48](#), comma 4 del DLgs. 346/90 stabilisce che "Le aziende e gli **istituti di credito**, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad **alcuna annotazione** nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la **prova** della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'[art. 27](#), comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".

Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione (c.d. dichiarazioni "di esonero"), una volta ricevute, devono essere trasmesse entro 15 giorni all'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, la legge impone all'intermediario di **bloccare l'operatività** sui beni e diritti riferibili al defunto (diversi da quelli esclusi da imposta come i titoli di Stato italiani o equiparati) fino a che i chiamati all'eredità o gli eredi non abbiano consegnato all'intermediario stesso la **dichiarazione di successione** presentata (in originale o in copia autenticata) nella quale risultino indicate le attività da rilasciare agli aventi causa alla data dello svincolo. È fatto salvo, naturalmente, il caso di presentazione della "dichiarazione di esonero".

Tale principio opera a prescindere dall'ammontare netto dell'asse ereditario (sia di quello complessivo sia, tanto più, di quello noto alla banca) e dunque a prescindere dalla debenza o meno dell'imposta.

Sotto il profilo sanzionatorio, il mancato rispetto della norma in esame comporta il pagamento di una **sanzione amministrativa** a carico degli intermediari compresa fra il 100% e il 200% dell'imposta di successione o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione ([art. 53](#), comma 2 del DLgs. 346/90).

A tal proposito, il Collegio di coordinamento arbitro bancario finanziario, con la decisione n. [5305](#) del 18 ottobre 2013, ha chiarito che il dispositivo dell'[art. 48](#) del

DLgs. 346/90 impone alla banca un adempimento che può essere considerato alla stregua di un vero e proprio **vincolo di indisponibilità** della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'[art. 28](#) del medesimo DLgs. 346/90 costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato a esigere la liquidazione dell'intera somma.

Il Collegio precisa che la disposizione di cui all'[art. 48](#), comma 4 del TUS impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio **divieto di esecuzione** della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'[art. 53](#) del TUS, nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Si afferma addirittura che "proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatori, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria".

Fondamentale il corretto adempimento successorio

Tuttavia, tenuta presente la *ratio legis* della norma si può dedurre che il divieto non riguardi quegli atti che per loro natura non presuppongono ma costituiscono o possono costituire il presupposto per un **corretto adempimento** dell'obbligo di **dichiarare la successione**, quali, ad esempio, la pubblicazione del testamento, la rinuncia o l'accettazione di eredità, l'identificazione catastale, la rinuncia ad azione di riduzione, le procure e anche tutti gli altri atti che non incidono sulla titolarità di diritti ereditari e cioè quegli atti che non hanno effetti traslativi, modificativi o dichiarativi di diritti ed obbligazioni facenti parte del patrimonio ereditario.

Resta fermo che il divieto riguarda anche gli atti di riproduzione o di ripetizione di negozi compiuti in una forma diversa, i quali, pur non producendo effetti traslativi, attuano una **funzione di documentazione** di un precedente negozio ai fini della trascrizione.